

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5966

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERGAMO

Norme per il trasferimento di aree dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato ricadenti nei comuni della provincia di Cosenza per la successiva cessione ai privati

Presentata il 27 aprile 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da innumerevoli anni sono sorti edifici in gran numero adibiti ad abitazioni, opifici e aziende turistiche, siti su aree demaniali per la maggior parte marittime e in alcuni casi fluviali poste nei comuni della provincia di Cosenza.

Dato il gran numero di costruzioni, non è possibile altra soluzione se non quella della cessione ai privati delle aree sulle quali insistono questi edifici. Tutto ciò è da tempo noto, per cui è necessario arrivare ad una soluzione per uscire dalla precarietà e dare certezza e sicurezza ai cittadini.

La finalità della presente proposta di legge è quella di consentire ai privati l'acquisto delle zone di terreno occupate al fine di sanare situazioni già consolidate

alla stregua di quanto già legiferato dal Parlamento per i comuni di Belluno, Como, Rovigo e Bergamo.

Su tutto il comprensorio, inoltre, vi sono già pendenti numerosi ricorsi legali a seguito di altrettante richieste di indennizzi esorbitanti da parte dello Stato ed i comuni hanno eseguito nel tempo tutte le opere di urbanizzazione necessarie.

La presente proposta di legge consente inoltre la definizione di questi rapporti giuridici pendenti, sanando di fatto situazioni allo stato irreversibili e permettendo allo Stato di ricavare rilevanti benefici in termini economici non altrimenti introitabili.

Il prezzo di cessione, ancorato alle vigenti disposizioni di legge in materia, può ritenersi senz'altro equo alla luce della situazione di fatto creatasi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le aree demaniali marittime e fluviali ricadenti nel territorio dei comuni della provincia di Cosenza in cui siano state eseguite opere di urbanizzazione in epoca anteriore al 31 dicembre 1982 da parte di enti o di privati cittadini, a seguito di regolare concessione o anche in assenza di titolo alcuno, ma comunque in possesso pacifico di privati, possono essere trasferite al patrimonio disponibile dei rispettivi comuni. Il Dipartimento del territorio competente, è autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata di tali beni, in deroga ad ogni normativa vigente.

ART. 2.

1. I comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai privati possessori i rispettivi terreni di cui al medesimo articolo 1, senza maggiorare il prezzo di vendita.

ART. 3.

1. Il prezzo di cessione delle aree è determinato dall'Ufficio tecnico erariale della provincia, tenendo conto della valutazione del solo terreno a far data dal momento dell'occupazione, maggiorato degli interessi legali.

2. Per le aree non edificate il prezzo è stabilito secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche.

3. L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di lire 100.000.

ART. 4.

1. Gli acquisti delle aree di cui all'articolo 1 devono essere effettuati entro dodici mesi dalla data di comunicazione della determinazione del prezzo da parte dell'Ufficio tecnico erariale.

2. Ove l'atto di compravendita non sia stipulato nel termine di cui al comma 1 il trasferimento avrà luogo di diritto. Il prezzo deve essere versato entro l'anno dell'acquisto, ovvero, a scelta dell'acquirente, in cinque rate annuali di eguale importo posticipate e scadenti il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 5.

1. È fatto divieto ai privati acquirenti dal comune con la procedura di cui all'articolo 4 di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

ART. 6.

1. L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi e per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree stesse. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 sono sospesi tutti i procedimenti relativi alle aree interessate, compresi quelli di ingiunzione di demolizione delle opere o di rilascio delle aree, comunque motivati.

